



Venerdì 14/05/2021

I chiarimenti dell'Agenzia Entrate in tema di Sismabonus

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con le Risposte ad istanza di interpello n.Â 318Â eÂ 320Â del 10 maggio 2021, lâ€™Agenzia Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al â€œsismabonus acquistiâ€•.

Lâ€™Agenzia ha confermato che, ai fini dellâ€™agevolazione, qualora non via sia coincidenza tra il soggetto che ha provveduto a demolire i preesistenti immobili e il proprietario dellâ€™area oggetto di valorizzazione, non Ã" necessario che lâ€™impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, essendo possibile che tali lavori siano commissionati a unâ€™altra impresa esecutrice.

Ã" tuttavia necessario che lâ€™impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia unâ€™impresa â€œastrattamente idoneaâ€• ad eseguire tali lavori. A tal fine rilevano ad esempio il codice ATECO oppure la previsione espressa dellâ€™attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nellâ€™oggetto sociale. In caso contrario, la misura agevolativa in esame non puÃ² essere riconosciuta.

Lâ€™Agenzia Entrate ha inoltre precisato che lâ€™agevolazione spetta agli acquirenti delle unitÃ immobiliari risultanti dopo i lavori di demolizione e ricostruzione anche qualora lâ€™immobile fosse originariamente accatastato in A/1, nel presupposto che le nuove unitÃ immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dallâ€™art. 119Â del D.L. n. 34/2020.